



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

**MANSIONI
SUPERIORI**

R.G.N.9399/2023

Cron.

Rep.

Ud. 16/06/2026

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO	- Presidente -
Dott. ANTONELLA PAGETTA	- Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO	- Consigliere -
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO	- Consigliere -
Dott. ELENA BOGHETICH	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9399-2023 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████;

- ricorrente -

contro

2026

2923

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 775/2022 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 21/10/2022 R.G.N. 401/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito l'avvocato ██████████.



FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.p.a. per l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore livello di Quadro A in qualità di Direttore di macchina con decorrenza novembre 2011 (o, in subordine, aprile 2012).
2. La Corte ha premesso che l'art. 21, par. 1.3, CCNL settore marittimo del 2003, prevede che l'assegnazione alle mansioni superiori diviene definitiva qualora non sia stata disposta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro e trascorso un periodo superiore a tre mesi; che potevano essere utili anche periodi più brevi sommati tra loro purchè fosse provata una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di tale comportamento datoriale in ragione di un'esigenza strutturale di sopperire a carenza in organico; nel caso di specie, era emerso che: l'ufficiale era stato imbarcato da novembre 2010 e fino alla Primavera 2012 come Direttore di macchina per periodi, singolarmente inferiore ai 90 giorni, intervallati da brevi periodi di imbarco con mansioni proprie della qualifica posseduta o di riposo, ferie, visite mediche; che, peraltro, le assenze del personale sostituito erano maggiori dei giorni di adibizione a mansioni superiori del lavoratore (e ciò rendeva, di per sé, non univoco il dato ai fini della compiuta dimostrazione della contestazione della società); che nessun elemento di prova era stato raccolto circa la preordinazione fraudolenta del datore di lavoro e nemmeno con riguardo alla vacanza del posto di lavoro (elemento costitutivo del diritto all'inquadramento superiore).



3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con due motivi. Resiste la società con controricorso. La trattazione del ricorso è stata rinviata dall'udienza camerale del 21.10.2025 all'odierna udienza pubblica. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. La Procura generale ha fatto pervenire requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 primo comma, n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.; si ribadisce il principio secondo cui, nel caso di ripetute assegnazioni per un tempo insufficiente a fare scattare l'adibizione definitiva, il prestatore comunque matura il diritto alla promozione se provi che il comportamento del datore di lavoro concretizzi un tentativo di elusione fraudolenta del beneficio previsto dall'art. 2103 c.c. ovvero, in ogni caso, una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ad una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento; in particolare, però, per il lavoro dei marittimi, oggetto di una disciplina speciale rispetto alle altre categorie, si sostiene che la Corte territoriale non aveva considerato che il compimento del periodo, fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi, di assegnazioni a mansioni superiori, poteva risultare anche dal cumulo di vari periodi, quando le prestazioni a mansioni superiori avessero assunto, indipendentemente da un intento fraudolento dell'imprenditore diretto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione, carattere di frequenza e di sistematicità, desumibile dal numero di assegnazioni e dal tempo intercorso tra un'assegnazione ed un'altra, come nel caso di specie per il periodo complessivo dal 30.12.2011 al 7.8-2012, in cui vi erano state ben tre assegnazioni



all'impiego di esso lavoratore come Direttore di macchina, con superamento del trimestre di applicazione.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e CCNL 2003 settore marittimo, art. 21 co. 1.3, ai sensi dell'art. 360 primo comma, n. 3, per avere, la Corte territoriale, trascurato la documentazione prodotta dalla quale si evinceva - anche a volere dare seguito all'indirizzo più rigorista in ordine alla necessità che il lavoratore provi l'effettiva mancanza del posto - da parte della società una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica nel comportamento di adibire esso ricorrente a ricoprire il ruolo di Direttore di macchina.

3. I motivi, che possono essere affrontati congiuntamente per la stretta connessione, non sono fondati.

4. Questa Corte ha affermato che in materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, l'art. 2103 c.c. non prescrive che - perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori - il datore di lavoro debba comunicare a quest'ultimo, in occasione dell'assegnazione anzidetta, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione (fermo restando che la contrattazione collettiva può prevedere un regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro. Cass. n. 24348/2006, Cass. n. 7126/2007; Cass. n. 31120/2025).

5. In ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in caso di c.d. promozione automatica, questa Corte ha più volte statuito che grava sul lavoratore l'onere di provare che il lavoratore sostituito era assente senza diritto alla conservazione del posto di lavoro, configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo del diritto alla promozione



(Cass. n. 4312/2000; Cass. n. 11717/2013; Cass. n. 3404/2021).

6. E' stato, altresì, ritenuto – peraltro in ipotesi ove la sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, si era protratta per diversi anni – che la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza (Cass. n. 12601/2016) e che l'assenza di abuso datoriale nell'utilizzo – per un lungo periodo corrispondente a diversi anni - di lavoratore con qualifica inferiore per superiori mansioni, per un periodo di tempo del tutto anomalo e sproporzionato rispetto all'usuale periodo trimestrale, si configura come una condizione negativa (Cass. n. 31120/2025).

7. E' stato, inoltre, affermato che è rinvenibile una condotta datoriale di frode alla legge manifestata con l'adibizione a mansioni superiori per periodi reiterati ma inferiori a quello minimo necessario per acquisire il diritto all'inquadramento nel superiore livello solamente sulla base del presupposto dell'insussistenza della funzione sostitutiva, che altrimenti, se sussistente, rende inconfigurabile in radice il diritto del lavoratore all'inquadramento nel livello superiore e quindi (e correlativamente) un comportamento fraudolento del datore di lavoro volto ad eludere l'insorgenza di quel diritto (Cass. n. ss323s69/21025).

8. Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale non ha sovvertito l'onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2103 c.c. (nella versione precedente la novella del 2015), ed ha accertato, con rigore, la funzione sostitutiva dell'adibizione a mansioni superiori nonché l'insussistenza di un intento abusivo programmatico del datore di lavoro nell'adibizione, per periodi inferiori a 3 mesi, a mansioni superiori



esaminando tutte le circostanze del caso concreto (valutazione di merito insindacabile nel presente grado di legittimità), in primo luogo sottolineando la carenza di una vacanza del posto e, dunque, l'insussistenza di un'esigenza strutturale della società di sopperire.

9. La presente pronuncia si pone in linea con la sentenza n. 32369/2025 di questa Corte che ha affrontato un caso del tutto analogo al presente.

10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c.

11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.

Il Consigliere estensore
dott.ssa Elena Boghetich

La Presidente
dott.ssa Adriana Doronzo

